

Legge 4 marzo 1869, n. 4939. Disposizioni relative al pensionatico nelle Provincie venete.
(Gazz. Uff. 21 marzo 1869).

Articolo unico. — Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detto pensionatico nelle Provincie Venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente:

Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

« La Commissione generale sarà composta di due Consiglieri della Corte di appello, di due Delegati governativi e di due Deputati della Provincia.

« I consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

« I due Delegati governativi saranno nominati con decreto Reale.

« Per la scelta dei due Deputati delle Provincie, le Deputazioni provinciali Venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale, procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati.

«La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi

« Art. 15. — Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

« La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e di tre Consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.

www.demaniocivico.it